REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

composta dai magistrati:

Grazia Bacchi	Presidente
Igina Maio	Consigliere relatore
Paolo Gargiulo	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nel giudizio iscritto al n. **14816** del registro di Segreteria, avente ad oggetto il **conto giudiziale n. 43880,** compilato d'ufficio, avente ad oggetto la gestione economale del Comune di Sesto al Reghena per l'esercizio 2016, condotta dall'economo sig.ra Giulietta Papais, deceduta il 29.7.2022;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 10 luglio 2025, il relatore, consigliere Igina Maio, il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. Mariapaola Daino; presenti, per il Comune di Sesto al Reghena, il segretario comunale, dottoressa Anna Dazzan, e l'agente compilatore, sig. Raffaele Milan.

Con l'assistenza del segretario, dott. Gabriele Turiano.

FATTO

1. Con relazione n. 11/2025, il magistrato istruttore sul conto giudiziale

n.43880 - avente ad oggetto la gestione economale del Comune di Sesto al Reghena per l'esercizio 2016 - ha chiesto la fissazione dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 147, comma 3, lett.a), c.g.c., trattandosi di un conto compilato d'ufficio nel 2024, a seguito del decesso dell'economo intervenuto il 29.7.2022.

Il magistrato relatore ha, altresì, evidenziato alcuni profili di irregolarità emersi in corso di istruttoria.

In particolare, ha rappresentato che la gestione economale non si era svolta sulla base delle disposizioni applicabili del regolamento comunale, mediante utilizzo dell'anticipazione di cassa, e anzi non risultava nemmeno costituito il fondo economale. Le somme necessarie per le piccole spese erano state di volta in volta anticipate dall'economo o dai singoli dipendenti del Comune; successivamente alla spesa, l'economo aveva proceduto a rimborsarle, dopo aver assunto il relativo impegno di spesa con emissione del mandato a proprio favore.

Ulteriore profilo di irregolarità aveva riguardato alcune spese che, per importo, avevano superato il limite previsto dal regolamento comunale.

Lo stesso magistrato relatore evidenziava, infine, che il Comune, *medio tempore*, aveva provveduto alla nomina del responsabile del procedimento ex art.139, comma 2, c.g.c. edaveva approvato un nuovo regolamento di economato, contenente nuove disposizioni sull'anticipazione economale e sui limiti delle singole spese.

2. Il giudizio di conto è stato chiamato alla odierna udienza, nel corso

della quale il Pubblico Ministero, presa la parola, ha concluso chiedendo al Collegio di dichiarare l'irregolarità del conto, senza addebito al contabile.

Presenti i rappresentanti del Comune.

Gli eredi della sig.ra Papais, che avevano riconosciuto e sottoscritto il conto giudiziale, non hanno fatto pervenire memorie.

Il giudizio è stato, quindi, trattenuto per la decisione.

DIRITTO

3. Prima di passare all'esame delle questioni sottoposte alla valutazione del Collegio, si ritiene utile richiamare brevemente i caratteri distintivi della gestione economale per come delineati dalla giurisprudenza contabile (cfr., *ex multis*, Sezione giurisdizionale per il Veneto, n.143/2013).

La gestione "economale" provvede, in generale, al pagamento per cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare, entro i limiti di bilancio e con le modalità previste da puntuale disciplina regolamentare (cfr., art.153, co. 7, d.lgs. n.267/2000). Tale disposizione ha inteso, infatti, semplificare l'effettuazione e la contabilità delle spese minute indispensabili per il funzionamento della macchina amministrativa dell'ente locale onde evitare intralci o rallentamenti, rinviando, per le altre spese, all'ordinaria procedura di contabilità.

La cassa viene gestita dall'economo in regime di anticipazione, cosicché l'economo è personalmente responsabile delle somme ricevute a tale titolo e deve dimostrare, mediante il conto giudiziale, la regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta correlazione con le finalità

per le quali sono state disposte le anticipazioni stesse. L'anticipazione viene conferita con mandato su apposito capitolo in uscita delle partite di giro e per importi non superiori alle occorrenze del trimestre: di norma, infatti, ogni tre mesi l'economo presenta un rendiconto amministrativo delle spese sostenute sia al fine del discarico amministrativo, che della reintegrazione dei fondi per la ricostituzione dell'anticipazione trimestrale la quale, comunque, deve rimanere nei limiti del tetto massimo spendibile stabilito dal regolamento dell'ente locale.

Ultimo adempimento della gestione economale è la restituzione delle anticipazioni del fondo economale ricevute nel corso dell'esercizio che, essendo state conferite dal tesoriere come mandati su apposito capitolo in uscita delle partite di giro, vengono restituite a fine esercizio come reversali sul medesimo capitolo ma in entrata (cfr. Sezione giurisdizionale per il Lazio, sent./ord. n. 1736/2011; Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, sentenza n.68/2024).

4. Ciò premesso in linea generale, con riferimento alla fattispecie in esame, si rileva che il regolamento di economato del Comune di Sesto al Reghena al tempo vigente, approvato delibera C.C. n.86/1985, e modificato con delibera n.147/1989, prevedeva un'anticipazione trimestrale nella misura di lire 10.000.000 (pari a euro 5.164,56) e un limite per singola spesa di lire 900.000 (pari a euro 464,81); all'art.6 venivano poi individuate le tipologie di spesa per le quali era possibile il ricorso alla cassa economale.

L'economo, dunque, all'inizio del trimestre avrebbe dovuto ricevere

l'anticipazione del fondo e nell'ambito della disponibilità assegnatagli, avrebbe dovuto disporre i pagamenti per le minute spese mediante l'emissione dei buoni economali, per poi sottoporli periodicamente alla verifica del responsabile finanziario, quest'ultimo, nella sua determina, nell'approvare le spese economali, avrebbe dovuto imputarle ai pertinenti capitoli di riferimento, consentendo il ripristino del fondo economale.

La gestione condotta dall'agente contabile Papais ha visto, invece, l'anticipazione delle somme direttamente da parte dello stesso economo o di altri dipendenti comunali; successivamente, con cadenza semestrale, l'economo assumeva i relativi impegni di spesa con correlata emissione dei mandati di pagamento a proprio nome per procedere al rimborso agli interessati.

In tale modo, la gestione economale è stata svincolata sia dal limite rappresentato dall'ammontare dell'anticipazione, sia dai controlli che dovrebbero normalmente essere posti in essere dal responsabile del servizio finanziario, ai fini del ripristino del fondo economale. L'economo, inoltre, non ha tenuto il giornale di cassa, né ha redatto il conto giudiziale, che è stato compilato d'ufficio, successivamente al suo decesso, a distanza di alcuni anni dalla chiusura della gestione.

In alcuni casi, inoltre, le singole spese hanno superato il limite di euro 464,81 euro, stabilito dall'art.6 del regolamento di economato.

Il conto, pertanto, deve essere dichiarato irregolare.

5. Tuttavia, la dichiarazione di irregolarità del conto non conduce ad una dichiarazione di addebito a carico dell'agente contabile.

L'istruttoria sul conto ha, infatti, evidenziato che le singole spese effettuate rientrano tra le tipologie di spesa ammesse dal citato art.6 e che tali spese sono state adeguatamente giustificate. Nessun rilievo è stato, inoltre, sollevato nel corso delle verifiche di cassa dagli organi di revisione; infine, si rileva che l'ammontare complessivo delle somme gestite dall'economo è stato complessivamente contenuto.

6. Circa le altre questioni inerenti al limite di importo della singola spesa, e alla nomina del responsabile del procedimento ex art.139, comma 2, c.g.c., il magistrato relatore sul conto ha dato atto del superamento delle stesse alla luce degli atti adottati dal Comune *medio tempore*.

7. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, pertanto, deve essere dichiarato irregolare il conto giudiziale, con discarico del contabile.

Stante il tenore della presente pronuncia, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P. Q. M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando, dichiara irregolare il conto in epigrafe indicato e discarica l'agente contabile.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.

L'Estensore	Il Presidente
Igina Maio	Grazia Bacchi
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 01/09/2025 nei modi di legge.

Il funzionario addetto

Gabriele Turiano

(firmato digitalmente)